Sospensione dalla caccia di selezione sul territorio di un ATC PR8 per due stagioni venatorie comminata ad un socio per aver segnalato alle competenti autorità l'abbattimento da parte di un altro socio di un esemplare appartenente ad una specie tutelata

T.A.R. Emilia-Romagna - Parma, Sez. I 17 febbraio 2016, n. 55 - Conti, pres.; Poppi, est. - Radaelli (avv.ti Cocconi e Nicolucci) c. A.T.C. Pr 8 (Ambito Territoriale di Caccia N.8 - Parma) (avv. Caroselli).

Caccia e pesca - Caccia - Provvedimento disciplinare di sospensione dalla caccia di selezione sul territorio di un ATC PR8 per due stagioni venatorie 2015/2016 e 2016/2017.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

Con atto n. 63/15 del 9 aprile 2015, l'Ambito Territoriale di Caccia – ATC PR 8 (di seguito ATC) comunicava alla ricorrente che nella seduta del 3 aprile precedente, con il provvedimento disciplinare oggetto del presente giudizio, era stata sospesa dalla caccia di selezione sul territorio di competenza per le stagioni venatorie 2015/2016 e 2016/2017 per aver segnalato alle competenti autorità l'abbattimento da parte di un socio di un esemplare appartenente ad una specie tutelata.
La citata misura disciplinare veniva adottata a seguito di "*segnalazione del Socio Nello Mancini*" (autore dell'abbattimento contestato) sul ritenuto presupposto che il comportamento della ricorrente (ovvero le segnalazioni inoltrate) non fosse stato "*consono al dettato dello Statuto dell'ATC, nell'art. 12, comma 2, lettera b) e del Regolamento per la gestione del Capriolo, art. 9, ultimo capoverso, e del Regolamento per la gestione del Cervo, art. 25, in quanto denigratorio e lesivo nei confronti degli Organi direttivi dell'ATC, nonché del socio Nello Mancini*".
La ricorrente impugnava la citata sanzione deducendo la violazione delle garanzie procedimentali di cui alla L. n. 241/1990, il difetto di motivazione ed eccesso di potere sotto svariati profili.
Nella camera di consiglio del 17 settembre 2015, con ordinanza n. 155/2015, veniva accolta l'istanza di sospensione ritenuto che il provvedimento impugnato fosse "*stato adottato senza alcun coinvolgimento procedimentale della ricorrente e, ad un primo sommario esame, in assenza di alcun approfondimento istruttorio circa la fondatezza di quanto segnalato a carico della medesima*".
L'ATC si costituiva in giudizio con memoria depositata il 21 dicembre 2015 eccependo in via pregiudiziale la tardività del ricorso, il difetto di giurisdizione e di legittimazione passiva dell'ATC.
Nel merito confutava le avverse doglianze e chiedeva la reiezione del ricorso.
All'esito della pubblica udienza del 3 febbraio 2016 la causa veniva decisa.
Preliminarmente deve affermarsi la sussistenza della giurisdizione amministrativa.
Come precisato dalla più recente giurisprudenza, "*la normativa sulla caccia rende direttamente compartecipi i soggetti interessati ad un aspetto ludico della vita associata, con la migliore gestione della risorsa costituita dalla selvaggina cacciabile, espressamente dichiarata bene patrimoniale indisponibile dello Stato (art. 1 della legge n. 157 del 1992). Ne deriva che l'ambito territoriale di caccia non perde la preminente natura di associazione di diritto privato, ma per determinate attribuzioni svolge funzioni pubbliche mediante l'esercizio di poteri autoritativi: ciò è sufficiente a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo sull'impugnativa degli atti del Comitato di gestione (cfr., nello stesso senso: TAR Liguria, sez. II, 10 giugno 2013 n. 907; TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 11 giugno 2013 n. 561)*" (TAR Piemonte, Sez. II, 16 ottobre 2015, n. 1470).
L'assunto viene indirettamente riconosciuto dalla stessa resistente laddove sostiene la sollevata eccezione di difetto di legittimazione passiva (riconoscendola in capo alla Provincia) affermando che le attività affidate agli ATC "*sono svolte nell'interesse pubblico, sotto il controllo e la vigilanza della Provincia*".
La sospensione dalle attività della ricorrente, che riveste la qualifica di rilevatore biometrico, deve essere pertanto ricondotta all'esercizio di funzioni attribuite a tutela di interessi pubblici.
Ciò premesso deve, tuttavia, riconoscersi la fondatezza dell'eccepita tardività del gravame non rilevata all'esito della sommaria cognizione cautelare.
Il provvedimento impugnato, infatti, come affermato dalla stessa ricorrente, veniva notificato "*a mezzo raccomandata a.r. il 14 aprile 2015*" mentre il ricorso veniva notificato - a mezzo consegna al servizio postale da parte dell'ufficiale giudiziario - in data 19 giugno 2015 , ovvero, oltre lo spirare del termine decadenziale di cui all'art. 29 c.p.a..
Per quanto precede il ricorso é irricevibile.
Le spese di giudizio son poste a carico della ricorrente nella misura liquidata in dispositivo.

(Omissis)

Copyright 2016 - www.osservatorioagromafie.it